

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

*SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA
REGIONE SICILIANA*

composta dai magistrati:

dott. Salvatore CILIA	Presidente
dott. Luciana SAVAGNONE	Consigliere
dott. Maurizio GRAFFEO	Consigliere
dott. Pino ZINGALE	Consigliere relatore
dott. Giuseppa CERNIGLIARO	Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 377/A/2011

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 3755 del registro di segreteria promosso ad istanza del Procuratore Generale nei confronti di:

- ADAMO Giulia e RUGGIERI Paolo, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Giacalone;
- PARRINELLO Vito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gioacchino Pipitone, Adele Pipitone e Roberta Giuffredo;
- CROCE Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Ciaravino;
- LOMBARDO Franco, MARROCCO Angelo, STUPPIA Salvatore, MISTRETTA Antonino e FIORENTINO Vincenza;

per la riforma della sentenza n. 3086/2009 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 19 gennaio 2011.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 24 novembre 2011 il relatore Consigliere Pino Zingale, l'avv. Salvatore Giacalone, in proprio e per delega dell'avv. Gioacchino Pipitone, ed il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale Maria Rachele Aronica; non rappresentata CROCE Anna Maria e non costituiti gli altri appellati.

F A T T O

La Procura Regionale della Corte dei Conti per la Sicilia ha convenuto in giudizio Adamo Giulia (ex Presidente della Provincia Regionale di Trapani), Ruggieri Paolo (ex Vice Presidente), Lombardo Franco, Mistretta Antonino, Parrinello Vito, Stuppia Salvatore, Croce Anna Maria, Fiorentino Vincenza e Marrocco Angelo (in qualità di ex assessori provinciali), al fine d'ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento di un danno erariale, quantificato in € 55.096,34, che essi avrebbero dolosamente cagionato alla Provincia Regionale di Trapani.

Con nota prot. n.6154 del 20.1.2006, integrata dalla nota n.7165 del 25.1.2006, il Segretario Generale della Provincia (traendo spunto da quanto prospettato dal Presidente del Consiglio Provinciale in una missiva datata 18.1.2006) segnalò alla Procura della Corte dei Conti che alcuni rapporti di lavoro, derivanti da incarichi a tempo determinato conferiti dal Presidente della Provincia, Giulia Adamo, al fine di provvedere alla "copertura di posizioni dirigenziali", erano rimasti, di fatto, operativi anche dopo le dimissioni dalla carica della Adamo, rassegnate il 22.12.2005.

In particolare, si trattava degli incarichi a tempo determinato che la Adamo (in base alla normativa contenuta negli artt. 66 dello Statuto

Provinciale, 28 e 28 bis del Regolamento sugli Uffici nonché negli artt. 51, comma 5, della L. n.142/1990 e 110 del D.Lvo n.267/2000) aveva conferito, “fiduciarmente” e “sino alla scadenza del proprio mandato elettivo”, ai signori: ing. Di Nicola Salvatore (incarico extradotazionale - dipendente provinciale con qualifica di funzionario direttivo di categoria D/3), designato quale dirigente dello staff “Gare d’Appalto” con determinazione presidenziale n.299 del 28.10.2003; dott. Augugliaro Ubaldo (dipendente provinciale con qualifica di funzionario direttivo di categoria D/3), designato quale dirigente del settore “Relazioni Esterne e Comunicazione” con determinazione presidenziale n.305 del 6.11.2003; dott.ssa Marino Maria Stella (dipendente provinciale con qualifica di funzionario direttivo di categoria D/3), designata quale dirigente del settore “Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane” con determinazione presidenziale n.307 del 6.11.2003; dott. Bambina Antonino (dipendente provinciale con qualifica di funzionario direttivo di categoria D/3), designato quale dirigente del settore di supporto “Innovazioni e Tecnologie” con determinazione presidenziale n.309 del 6.11.2003; dott. Catania Giovanni (dipendente provinciale con qualifica di funzionario direttivo di categoria D/3), designato per la copertura di “posizione dotazionale dirigenziale attualmente vacante” con determinazione presidenziale n.310 del 7.11.2003; dott.ssa Santangelo Anna Maria (dipendente provinciale con qualifica di funzionario direttivo di categoria D/3), designata per la copertura di “posizione dotazionale dirigenziale attualmente vacante” con determinazione presidenziale n.311 del 7.11.2003; dott. Fundarò Giuseppe (dipendente provinciale con qualifica di funzionario direttivo di categoria D/3), designato per la

copertura di “posizione dotazionale dirigenziale attualmente vacante” con determinazione presidenziale n.313 del 7.11.2003; Ingianni Salvatore (dipendente provinciale con qualifica di collaboratore professionale amministrativo di categoria B/3), designato quale “Addetto Stampa presso l’Ufficio di Presidenza- Relazioni Esterne” con determinazione presidenziale n.14 del 28.1.2004; arch. Bertolino Carlo (dipendente provinciale con qualifica di funzionario direttivo di categoria D/3), designato quale dirigente del settore “Pianificazione, Ambiente ed Edilizia Scolastica” con determinazione presidenziale n.52 del 18.2.2005; dott.ssa Marino Angela (soggetto esterno all’Amministrazione), designata quale dirigente in posizione extradotazionale presso lo staff “Opere Pubbliche” con deliberazione della Giunta Provinciale n.376 del 14.10.2003; ing. Pisciotta Melchiorre (dipendente provinciale con qualifica di funzionario direttivo di categoria D/3), designato quale dirigente del settore “Viabilità, Edilizia Patrimoniale ed Espropriazioni” con determinazione presidenziale n.289 del 24.10.2003; avv. Spanò Sabrina (incarico extradotazionale di elevata specializzazione come funzionario – Avvocato Specialista del contenzioso del lavoro ed in materia penale della P.A.).

I contratti stipulati, in attuazione dei suddetti provvedimenti di nomina, fra l’Amministrazione Provinciale ed i singoli soggetti investiti delle funzioni dirigenziali prevedevano che ciascun incarico avrebbe avuto durata sino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente dell’Ente Locale.

Sulla questione relativa al temporaneo protrarsi dell’espletamento delle funzioni da parte dei suddetti dirigenti, pur dopo che la Adamo aveva

rassegnato le proprie dimissioni, era sorto un dibattito politico in seno al Consiglio Provinciale, che era sfociato in una missiva redatta in data 18.1.2006 dal Presidente del Consiglio (Maurizio Sinatra), indirizzata al Vice Presidente della Provincia (Paolo Ruggieri) ed al Segretario Generale, in cui si evidenziava che i dirigenti dovevano ritenersi automaticamente decaduti dai loro incarichi in concomitanza e per effetto delle dimissioni della Adamo e ciò in base alle disposizioni di cui all'art. 6 della L.R. n.30/2000; la mancata rimozione dai loro incarichi dei dirigenti nominati dalla Adamo esponeva l'Amministrazione Provinciale ad un "pregiudizio".

Nelle more dell'insediamento del Commissario Straordinario, la Giunta in "prorogatio" aveva prefissato come proprio obiettivo essenziale ed esclusivo quello di garantire la massima funzionalità dell'Ente, nella considerazione che la vigente normativa riserva ai dirigenti lo svolgimento di tutta l'attività gestionale (in attuazione degli indirizzi fissati dagli Organi di vertice politico) e li rende responsabili del buon andamento dell'azione amministrativa e dei relativi risultati.

Pertanto, tenendo ben presente la normativa di cui all'art. 32, comma 15, della L.R. n.9/1986 (secondo cui, nel caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Provincia, il Vice Presidente e la Giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli Organi di cui al comma 11), la Giunta aveva ritenuto che il legislatore intendesse garantire anche la necessaria continuità dell'azione amministrativa nelle more dell'insediamento del Commissario Straordinario, ragion per cui in tale fase transitoria l'Ente non poteva rimanere privo del fondamentale apporto professionale di quasi tutti i dirigenti in servizio (dato che ben

dieci posti, sui quindici previsti nell'organigramma della Provincia di Trapani, erano coperti mediante incarichi a tempo determinato conferiti dalla Adamo).

Al fine di approfondire tale tematica, la Adamo, prima di rassegnare le dimissioni, aveva ritenuto opportuno chiedere un parere legale "pro veritate" all'avvocato Gaetano Armao (che, all'epoca, rivestiva l'incarico di "esperto" del Presidente della Provincia), il quale in data 20.12.2005 aveva prodotto un'articolata relazione che concludeva nel senso che i dirigenti a tempo determinato (a suo tempo nominati dal Presidente, ormai dimissionario) potessero legittimamente rimanere in carica, al fine di garantire l'indispensabile continuità dell'attività amministrativa ed evitare il rischio di una paralisi nel funzionamento della Provincia, sino all'insediamento del Commissario Straordinario, spettando a quest'ultimo il compito di rimodulare eventualmente l'assetto organizzativo dell'Ente (riconfermando i dirigenti ancora in servizio o nominandone altri al loro posto).

L'8.2.2006 si insediava il Commissario Straordinario, il quale, ritenendo opportuno rimodulare l'organigramma dell'Ente, in data 20.2.2006 emetteva la determinazione n.7, con la quale conferiva a Fundarò Giuseppe (dipendente dell'Amministrazione Provinciale con qualifica di funzionario direttivo) l'incarico a tempo determinato di dirigente del settore "Finanze e Programmazione"; la determinazione n.8, con cui attribuiva, rispettivamente, al Direttore Generale e Segretario della Provincia (Audenzio Di Prima) ed ai Dirigenti di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Vincenzo Messina, Diego Maggio, Pasquale Scalisi, Gaspare Reina, Rosalba Lombardo) nonché allo stesso

Fundarò gli incarichi dirigenziali “ad interim” (in aggiunta a quelli già ricoperti) relativi ai settori amministrativi ivi analiticamente specificati.

A questo punto quasi tutti i funzionari che avevano svolto mansioni dirigenziali a tempo determinato, per effetto degli incarichi loro conferiti dalla Adamo, chiesero, con nota del 14.3.2006, al Commissario Straordinario di riesaminare le determinazioni nn. 7 e 8 del 20.2.2006 e di “adottare i provvedimenti più idonei ad assicurare l’ordinata organizzazione e la migliore funzionalità dell’Ente”; essi ritenevano, infatti, d’avere diritto alla riconferma negli incarichi in precedenza ricoperti, dai quali erano concretamente cessati in concomitanza con l’insediamento del Commissario.

Al fine d’evitare l’insorgenza di controversie (dato che, con atto stragiudiziale del 15.5.2006, gli ex dirigenti a tempo determinato avevano insistito nelle loro tesi), il Commissario Straordinario reputava necessario chiedere un parere all’avv. Girolamo Rubino, il quale evidenziava l’infondatezza delle pretese in questione ed avallava la legittimità dell’operato del Commissario.

Ad avviso della Procura Regionale, pertanto, ha costituito danno per le finanze della Provincia di Trapani l’intero ammontare (pari ad € 55.096,34) degli emolumenti retributivi erogati ai suddetti dirigenti a tempo determinato nel periodo intercorrente fra il 22.12.2005 (data in cui la Adamo rassegnò le proprie dimissioni) e l’8.2.2006 (data d’insediamento del Commissario Straordinario), in quanto trattavasi di incarichi dirigenziali attribuiti a soggetti individuati fiduciarmente e, nelle varie determinazioni presidenziali d’affidamento degli incarichi e nei relativi contratti individuali di lavoro, era previsto come limite di

durata massima la scadenza del mandato elettivo dell'Organo conferente; d'altronde, mentre lo Statuto Provinciale (art. 66) riserva al Presidente della Provincia l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, il Regolamento sugli Uffici prevede, sia per le "dirigenze dotazionali" (art. 28) sia per quelle "extradotazionali" (art. 28 bis), l'individuazione "fiduciaria" dei soggetti destinatari e stabilisce il limite massimo di durata di ciascun incarico in correlazione alla durata del mandato elettivo dell'Organo conferente; pertanto, l'aver consentito che rimanessero in servizio e l'aver correlativamente retribuito tali dirigenti, i quali, invece, dovevano considerarsi automaticamente decaduti nel momento stesso in cui la Adamo aveva rassegnato le proprie dimissioni, si configurerebbe come "comportamento illegittimo" e "foriero di danno erariale".

Tale danno sarebbe stato imputabile, secondo il P.M., in primo luogo alla Adamo, la quale, "richiedendo un parere all'avv. Armao su una questione chiara e non opinabile" (quale sarebbe quella dell'istantanea decadenza dai loro incarichi, in concomitanza con le sue dimissioni, dei dirigenti che ella aveva nominato), "avrebbe dolosamente creato l'antecedente causale finalizzato ad eludere la decadenza dei dirigenti", dato che il limite di durata massima degli incarichi era agevolmente desumibile dalla normativa vigente e dagli stessi provvedimenti di nomina, non poteva esservi alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare a tale questione.

D'altronde, dato che la Adamo era prossima a rassegnare le dimissioni (onde candidarsi alle elezioni dell'Assemblea Regionale) e, quindi, secondo la Procura, non poteva vantare alcun plausibile interesse

personale a chiedere un parere al proprio “esperto legale” di fiducia, dovrebbe dedursi che l’unica spiegazione logica del suo comportamento sia ravvisabile nella sua specifica “volontà di creare capziosamente uno stato d’opinabilità giuridica, al fine di eludere gli effetti della decadenza degli incarichi dirigenziali”.

In secondo luogo, il danno erariale sarebbe imputabile, secondo la prospettazione della Procura, al Vice Presidente della Giunta (Ruggieri Paolo) ed agli assessori (Lombardo Franco, Mistretta Antonino, Parrinello Vito, Stuppia Salvatore, Croce Anna Maria, Fiorentino Vincenza e Marrocco Angelo), ai quali, dopo le dimissioni rassegnate dalla Adamo, spettava, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n.9/1986 e successive modifiche, “governare” transitoriamente la Provincia di Trapani sino all’insediamento del Commissario Straordinario, e che, invece, avrebbero dolosamente preso parte alla “condotta illecita”, che “aveva tratto origine dalla pretestuosa richiesta di parere rivolta dalla Adamo al proprio esperto legale”, finalizzata ad “eludere l’applicazione della normativa in materia di decadenza dei dirigenti”.

Considerata la natura asseritamente dolosa dei comportamenti tenuti da tutti i soggetti facenti parte della Giunta Provinciale, il P.M. ha chiesto che essi siano condannati in solido a risarcire l’intero danno patito dall’Amministrazione per effetto delle retribuzioni pagate ai dirigenti (pari ad € 55.096,34).

I primi giudici, discostandosi dalle richieste della pubblica accusa, hanno, invece, mandato i convenuti assolti da ogni addebito con sentenza n. 3086/2009.

Avverso tal pronuncia ha interposto appello l’Ufficio del P.M.,

evidenziando come l'esborso di denaro sarebbe avvenuto contra legem, in quanto la durata degli incarichi era determinata con norma primaria, peraltro recepita sia dal regolamento degli uffici della Provincia, sia dal provvedimento di conferimento degli incarichi che dai contratti sottoscritti dai singoli dirigenti, e stigmatizzando la circostanza che il parere reso dall'Armao, a sostegno della non automatica decadenza, era astato redatto da un soggetto che era, egli stesso, direttamente interessato nella vicenda.

Si sono costituiti in giudizio ADAMO Giulia e RUGGIERI Paolo, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Giacalone, PARRINELLO Vito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gioacchino Pipitone, Adele Pipitone e Roberta Giuffredo, nonché CROCE Anna Maria, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Ciaravino, ed hanno tutti variamente contestato la richiesta di condanna del P.M. e chiesto la conferma della sentenza assolutoria di primo grado; LOMBARDO Franco, MARROCCO Angelo, STUPPIA Salvatore, MISTRETTA Antonino e FIORENTINO Vincenza sebbene ritualmente citati in giudizio non si sono costituiti.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2011 le parti presenti hanno ulteriormente illustrato le argomentazioni precedentemente sviluppate ed hanno confermato le richieste di cui agli atti scritti.

DIRITTO

Il presente giudizio d'appello è finalizzato all'accertamento della sussistenza di un presunto danno erariale causato dalla circostanza che alcuni dirigenti, nominati su base fiduciaria dalla presidente della Provincia Regionale di Trapani, non si sarebbero fatti decadere al momento della cessazione della predetta presidente dalla carica, per

dimissioni, ma sarebbero stati mantenuti nelle funzioni, con corrispettivo pagamento degli emolumenti, fino all'insediamento del Commissario Straordinario, chiamato ad amministrare l'ente locale fino alla successive elezioni.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 30/2000 (recante norme sull'ordinamento degli enti locali ed, in specifico, nel titolo I, in cui si trova allocato il citato art. 6, revisione dell'ordinamento delle autonomie locali), le nomine fiduciarie demandate ai sindaci o ai presidenti delle province regionali decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco o del presidente della provincia regionale.

Su tale norma era intervenuto il parere n.290, emesso il 2.5.2001 dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il quale aveva evidenziato come l'art. 6 della L. 15.5.1997, n.127, recepito nell'ordinamento degli Enti Locali della Regione Siciliana mediante l'art. 2 della L.R. 7.9.1998, n.23, stabilisse che, qualora previsti dallo Statuto e disciplinati dal <Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi>, gli incarichi di <Responsabile dei Servizi e degli Uffici>, di <Dirigente> o di <alta specializzazione>, coperti con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, od, eccezionalmente, di diritto privato nel limite massimo del 5% della dotazione organica, “non possono avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia” (principi sostanzialmente confermati nell'art. 110 del D.L.vo n.267/2000);

Il C.G.A. aveva sostenuto che doveva ravvisarsi il “carattere fiduciario”, cui conseguirebbe l'applicabilità dell'effetto decadenziale

previsto dall'art. 6, comma 3, della L.R. n.30/2000, anche nelle tipologie di incarichi sopra menzionati (tra cui quella di dirigente con contratto a tempo determinato, nominato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia). Infatti, "la previsione dell'obbligo di ancorare, in sede d'affidamento dell'incarico, la relativa durata a quella prevista per il mandato elettivo dell'Organo conferente" induce a ritenere che, "anche nel caso di cessazione anticipata del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia, resta ferma la correlazione temporale con l'incarico fiduciario" (v. pag. 7 del parere), sottolineando che in caso di nomina di un Commissario Straordinario sarebbe spettato al prudente apprezzamento del Commissario valutare "l'opportunità o meno di far luogo alla riconferma di tali incarichi per il periodo della sua gestione, trovando il punto d'equilibrio fra le esigenze di continuità nell'esercizio delle funzioni amministrative e quelle che impongono la persistenza di un rapporto fiduciario" (v. pag. 11).

Appare più che sufficientemente chiara, quindi, la volontà del legislatore – a prescindere dalle forbite e suggestive argomentazioni contenute nel parere dell'avv. Armao, di cui in narrativa, che essendo egli stesso destinatario diretto degli effetti del parere da lui reso avrebbe, sicuramente, dovuto astenersi dal renderlo – nel senso che le nomine fiduciarie demandate al presidente della provincia decadono nel momento stesso della cessazione del mandato, per qualunque causa, del presidente medesimo, e quella di riconfermare gli incarichi medesimi, rimessa al Commissario, ed a lui soltanto, è una facoltà che va esercitata con prudente apprezzamento e ponderata valutazione degli interessi pubblici, non ultimo quello della continuità dell'azione amministrativa.

Nelle more di tale decisione, le funzioni devono essere attribuite, ad interim, agli altri dirigenti in servizio presso l'ente o, in difetto, ai funzionari più alti in grado e, sempre, con carattere di transitorietà.

Ne consegue che sicuramente il mantenimento in servizio dei dirigenti nominati fiduciariamente dall'Adamo è avvenuto su basi di palese illegittimità, che, tuttavia, non costituisce, di per sé, danno erariale

Il fatto che ai dirigenti, a suo tempo nominati dalla Adamo, sia stato consentito di continuare ad espletare le loro funzioni gestionali nel periodo (dal 22.12.2005 all'8.2.2006) intercorrente fra le dimissioni della Adamo dalla carica di Presidente e l'insediamento del Commissario Straordinario, periodo nel quale il Vice Presidente e la Giunta sono rimasti in carica in regime di "prorogatio ex lege", con l'obbligo di garantire il normale svolgimento dell'attività amministrativa, non determinerebbe, comunque, alcun danno erariale, in quanto le funzioni dirigenziali dagli stessi esercitate avrebbero dovuto, comunque, essere svolte da altri dirigenti o funzionari, con correlativi analoghi oneri per le casse della Provincia.

Tale argomentazione, di per sé conducente al fine di dimostrare l'insussistenza del danno erariale denunciato dal P.M., perde valenza, però, con riferimento all'incarico conferito alla dott.ssa Marino Angela (soggetto esterno all'Amministrazione), designata quale dirigente in posizione extradotazionale presso lo staff "Opere Pubbliche" con deliberazione della Giunta Provinciale n.376 del 14.10.2003, nonché a quello dell'ing. Di Nicola Salvatore (incarico extradotazionale - dipendente provinciale con qualifica di funzionario direttivo di categoria D/3), designato quale dirigente dello staff "Gare d'Appalto" con

determinazione presidenziale n.299 del 28.10.2003, ed a quello dell'avv. Spanò Sabrina (incarico extradotazionale di elevata specializzazione come funzionario – Avvocato Specialista del contenzioso del lavoro ed in materia penale della P.A.).

In questi casi si tratta di posti extra dotazione organica, istituiti dal Presidente della Provincia nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciutagli dall'ordinamento, la cui cessazione (rectius: decadenza) non avrebbe comportato alcuna necessaria sostituzione da parte di nessun altro dirigente o funzionario.

Gli oneri sopportati a tale titolo, dopo la decadenza ex lege della Marino, costituiscono, pertanto, danno erariale.

La responsabilità, a titolo di colpa grave, va addebitata, in parziale conformità alle richieste della Procura, alla Adamo, per il 50%, considerata la preminente efficacia causale della sua condotta, mentre l'altra metà del danno va ascritta in parti eguali tra i vari assessori.

Il comportamento tenuto dai predetti appare improntato a macroscopica ed inescusabile negligenza, imprudenza ed imperizia nell'espletamento delle mansioni e nell'adempimento dei doveri istituzionali a ciascuno assegnati, in atteggiamenti di estrema superficialità, trascuratezza e palese noncuranza degli interessi pubblici, nell'inosservanza di elementari norme giuridiche che non si prestavano a dubbi interpretativi.

Infatti, per un verso la Adamo, quand'era ancora in carica, si impegnò a chiedere un parere legale <pro veritate> ad un soggetto i cui interessi erano coinvolti nella vicenda, su questione che non la riguardava, in quanto il problema afferiva tematiche, tempi e modi successivi alla sua cessazione dalla carica, su una problematica giuridica artatamente

prospettata come complessa ma, oggettivamente, di agevole lettura; del pari gli assessori avrebbero potuto agevolmente accorgersi della tassatività della norma che prevedeva la decadenza e, quindi, oculatamente disattendere il “parere” reso dall’Armao.

La sentenza, pertanto, sul punto appare meritevole di riforma, con condanna degli appellati alla rifusione del danno erariale, quantificato in € 12.672,25, in favore della Provincia Regionale di Trapani, nella misura percentuale personale già sopra indicata.

Non sussistono, ad avviso della Sezione, motivi per l’applicazione del potere riduttivo.

La condanna alle spese segue, per entrambi i gradi di giudizio, la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara ADAMO Giulia, RUGGIERI Paolo, PARRINELLO Vito, CROCE Anna Maria, LOMBARDO Franco, MARROCCO Angelo, STUPPIA Salvatore, MISTRETTA Antonino e FIORENTINO Vincenza, responsabili del fatto loro ascritto, nei termini e limiti di cui in motivazione.

Condanna i predetti appellati, per il 50% a carico di ADAMO Giulia e per il restante 50% a carico degli altri responsabili, da ripartirsi in parti eguali tra loro, al pagamento, in favore della Provincia Regionale di Trapani, dell’importo di € 12.672,25, oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, dalla data di effettivo esborso della somma predetta sino a quella di pubblicazione della presente sentenza, e

degli interessi legali da quest'ultima sino al soddisfo.

Condanna gli appellati, in parti uguali tra loro, al pagamento in favore dello Stato delle spese di entrambi i grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.419,25 (duemilaquattrocentodiciannove/15).

Revoca la liquidazione in loro favore delle spese per il primo grado di giudizio.

Ordina che, ai sensi dell'art.24 del R.D. 12 agosto 1933, n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla segreteria in forma esecutiva all'ufficio del Pubblico Ministero, affinché quest'ultimo ne curi l'inoltro alle Amministrazioni interessate per l'esecuzione in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.260.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 novembre 2011.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to(Pino Zingale)

f.to (Salvatore Cilia)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo,16/12/2011

Il Direttore della Segreteria

f.to(Nicola Daidone)